



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**IST. D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CATERINA CANIANA"**

Via Polaresco 19 – 24129 Bergamo  
Tel:035 250547 – 035 253492 Fax:035 4328401



<http://www.istitutocaniana.it>

email: [BGIS02900L@ISTRUZIONE.IT](mailto:BGIS02900L@ISTRUZIONE.IT) [BGIS02900L@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BGIS02900L@PEC.ISTRUZIONE.IT)

Cod. Ministeriale istituto BGIS02900L

C.F. 80028350165

Bergamo 23/04/2014

Comunicazione interna N. 157

AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Ferie estive a.s. 2013/14

Al fine di predisporre un'adeguata organizzazione e copertura del servizio si invitano le SS.LL. a presentare entro e non oltre il 30/04/2014 il piano ferie relativo al periodo estivo (mesi di luglio e agosto) . Si sottolinea che, ai sensi del contratto attualmente in vigore, il personale ATA deve fruire di 15 gg. consecutivi lavorativi di ferie del periodo che va dall'1/7 al 31/8 ( i 15 gg. consecutivi devono essere di soli giorni di ferie e non comprensivi delle festività di cui all'art. 14 CCNL 29/11/2007).

Il personale a tempo determinato in servizio fino al 30 giugno 2014 dovrà entro tale data esaurire la ferie maturate e le ore eventualmente maturate in eccedenza.

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche (in assenza di lezioni, esami, esami di qualunque tipo, verifiche di recupero del debito) coincidente con il periodo estivo i servizi minimi sono garantiti da almeno DUE (2) unità di personale per i servizi amministrativi (tre per l'ultima settimana di agosto) e due (2) unità per i collaboratori scolastici (quattro per l'ultima settimana di agosto).

E' opportuno ricordare che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15, il personale a.t.a . fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.

#### RECUPERI

Le prestazioni eccedenti l'orario ordinario giornaliero concorrono, nei momenti di sospensione delle attività didattiche, alla fruizione di riposi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio entro il termine del 31 agosto 2013. Per il personale a tempo determinato vale la norma che le ore eccedenti maturate devono essere fruite entro la data di cessazione del proprio contratto di lavoro.

DSGA  
Sergio La Notte